



PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 (AC 2500)

MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO .	3
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – AFFITTO D’AZIENDA	4
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	5
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE LOCALIZZATE NELLE ISOLE MINORI	6
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ IN LOCAZIONE O AFFITTO DI AZIENDA.....	7
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ IN LOCAZIONE O AFFITTO DI AZIENDA – PERIODO DI RIFERIMENTO .	8
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA	9
SOSTEGNO AL SETTORE TERMALE.....	10
NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA	12
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ESTENSIONE DEL RICORSO.....	13
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – ESTENSIONE DEL RICORSO	14
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN VIGENZA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO	15
INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA	16
CONTRATTI A TERMINE – RINNOVO E PROROGA	17
CONTRATTI A TERMINE – ESCLUSIONI – ESECUZIONE DI SPECIALI SERVIZI NEL SETTORE DEL TURISMO E DEI PUBBLICI ESERCIZI	18
LAVORATORI CON DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE – ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE.....	19
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE	20
INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI (IMPRESSE TURISTICO RICETTIVE)	21
INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI (SETTORE TURISMO)	22
LAVORO INTERMITTENTE – CUMULABILITÀ DEL REDDITO CON LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO	23
AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI – LEGGE 388 DEL 2000.....	24
BONUS FACCIATE – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	26

BONUS FACCIATE – PERIODO DI APPLICAZIONE	27
ESTENSIONE INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI.....	28
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	29
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	30
PROROGA TERMINE VERSAMENTO IRES	31
PROROGA TERMINI PER I COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA	32
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA	33
TAX CREDIT VACANZE	34
ESENZIONE DELLA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER IL SETTORE TURISTICO	36
ESENZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IL SETTORE TURISTICO.....	37
PROMOZIONE TURISTICA	38
IMPOSTA DI SOGGIORNO	39
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO	40
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO	41
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE CON ASPORTO O CONSEGNA A DOMICILIO	43
PREVENZIONE INCENDI	44
MISURE PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE	45
CAMBIO DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI ALBERGHIERI DELLE ISOLE MINORI.....	46

MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

<<Articolo 13 bis (Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.>>

RELAZIONE

L'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza impone ai gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di comunicare quotidianamente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati.

Tale previsione risulta di particolare utilità nei casi in cui sia necessario ricostruire gli spostamenti delle persone ed è quindi di essenziale importanza al fine della ricostruzione della cosiddetta catena del contagio, per accertare in quali località abbia soggiornato una determinata persona e per individuare altre persone con cui potrebbe essere entrata in contatto (in primis, gli altri ospiti della struttura ricettiva in cui ha soggiornato).

L'obbligo di comunicazione risulta tuttavia frequentemente evaso da coloro che gestiscono alloggi destinati alla locazione breve di tipo turistico. Basti considerare che sono iscritti al sistema di comunicazione attivato dal Ministero dell'Interno circa 195.000 appartamenti, a fronte di oltre 400.000 alloggi italiani in vendita sui portali di prenotazione.

Si ritiene pertanto opportuno proporre una misura che promuova la collaborazione con il sistema pubblico di monitoraggio e prevenzione, prevedendo la sospensione dell'attività sino alla completa regolarizzazione ed estendendo esplicitamente ai casi di mancata iscrizione la medesima la sanzione già prevista per l'omessa comunicazione.

Si evidenzia che la misura sarà ancor più necessaria dopo la cessazione dei provvedimenti restrittivi assunti nella fase di emergenza, in relazione ai casi di "contagio di ritorno" che potrebbero verificarsi.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di comportare maggiori entrate, connesse all'emersione delle attività in argomento.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – AFFITTO D’AZIENDA

All’articolo 25, comma 4, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:

<<In caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell’azienda cedente.>>

RELAZIONE

Nei casi frequenti di subentro temporaneo nella gestione di aziende, se avvenuti dopo il mese di aprile 2019, si chiarisce che l’impresa subentrata nella gestione ha diritto al contributo calcolando il fatturato del mese di aprile 2019 dell’impresa cedente.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

All'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno>>.

RELAZIONE

L'articolo 25 prevede che il contributo a fondo perduto spetti a chi abbia subito una riduzione di almeno due terzi del fatturato del mese di aprile.

Nel settore turismo, tale impostazione presenta dei limiti evidenti in relazione alle imprese ed alle località che nel mese di aprile 2019 hanno osservato un periodo di chiusura stagionale.

Ad esempio, non viene considerato il danno subito dalla montagna, che ha visto svanire il fatturato di marzo legato alle settimane bianche. O quello subito dalle imprese del mare, che riaprono i battenti a maggio.

Considerando l'evidente ed assodato impatto della pandemia sul settore, si propone di affermare che il calo di fatturato è sempre presunto.

Si propone inoltre di estendere il periodo di applicazione ai quattro mesi di sostanziale inattività subita da tutti gli esercizi, anche quelli per i quali non è stato previsto un esplicito ordine di chiusura, ma hanno chiuso autonomamente a causa dell'assoluta mancanza di clientela dovuta al divieto di viaggiare.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE LOCALIZZATE NELLE ISOLE MINORI

All'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 4.>>

RELAZIONE

Le isole minori, in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce i gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, necessitano di particolare tutela e di provvedimenti e normative specifici per superare i divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

Le imprese turistico ricettive ivi localizzate sono costrette a sopportare costi di gestione maggiori sia per il personale (visto il minor numero di addetti disponibile sulle isole) che per le forniture in generale (visti i maggiori costi di trasporto). Inoltre, il periodo di apertura delle attività turistiche si concentra in un periodo dell'anno più breve rispetto a quelle della terra ferma. L'assenza di strutture sanitarie adeguate e la necessità di dover dipendere da un collegamento marittimo pubblico, quest'anno più che in passato, rappresenteranno un deterrente per i visitatori che vorranno trascorrere le vacanze sulle isole.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' IN LOCAZIONE O AFFITTO DI AZIENDA

All'articolo 28, comma 2, aggiungere le parole: <<Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti>>.

RELAZIONE

L'emendamento disciplina la particolare situazione delle strutture ricettive, per le quali non si giustifica la notevole differenza che attualmente la norma prevede tra il caso della locazione, in relazione al quale è riconosciuto un credito d'imposta del 60%, e il caso dell'affitto d'azienda, per il quale è previsto un credito dimezzato, pari al 30%.

Nel settore turistico ricettivo, anche nel caso di affitto di azienda, la componente prevalente del contratto è quella di tipo immobiliare ed infatti esaminando l'ammontare dei relativi canoni non si registrano significative differenze tra le due formule.

Si chiarisce inoltre che, qualora in relazione alla medesima struttura siano stati stipulati due distinti contratti, uno per l'affitto dell'azienda ed uno per la locazione delle mura, il credito d'imposta spetta per entrambi.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' IN LOCAZIONE O AFFITTO DI AZIENDA – PERIODO DI RIFERIMENTO

All'articolo 28, comma 5, sostituire le parole <<e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno>, con le seguenti:

<< e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.>>

RELAZIONE

In considerazione della grave crisi dovuta alla pandemia in corso, che ha inevitabilmente compromesso tutta la stagione turistica, si chiede che, per le imprese turistico ricettive la durata del beneficio venga estesa sino a tutto il mese di settembre.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

All'articolo 28, comma 6, il primo periodo è modificato come segue:

<<Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.>>

RELAZIONE

Si propone di estendere la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi a quello in corso e di consentirne la compensazione anche con i debiti relativi ai tributi locali.

SOSTEGNO AL SETTORE TERMALE

Dopo l'articolo 52, è inserito seguente:

<<Articolo 52 bis

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020,2021,2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
3. E' consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022 , così come previsto dal comma 1 art. 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145/2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724>>.

RELAZIONE

L'articolo contiene una serie di disposizioni volte a sostenere il settore termale. Il primo comma non richiede impegni di spesa in quanto andrebbe ad utilizzare lo stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale già assegnato al settore termale e ripartito alle regioni. Inoltre, permetterebbe di supportare l'economia di prossimità alla quale si è costretti in questo momento di crisi pandemica.

Anche il secondo comma non richiede impegni di spesa aggiuntivi, ma, attraverso il meccanismo del recupero delle economie di spesa riguardo la remunerazione delle prestazioni termali e l'integrazione con lo stanziamento previsto per l'anno successivo, permetterebbe alle aziende termali di recuperare parte dei propri fatturati restando, comunque, nei limiti di quanto assegnato nel Fondo Sanitario Nazionale con ritorni sulle economie dell'indotto e, soprattutto, sui livelli occupazionali.

Il terzo comma, sempre senza impegni di spesa aggiuntivi, consentirebbe ad un limitato numero di utenti di potersi giovare di cicli di cura di riabilitazione in ambito termale senza costi aggiuntivi per le finanze dello Stato. Inoltre, la riabilitazione respiratoria risulterebbe essere indicata sia per i soggetti colpiti dal virus COVID 19 che per prevenire eventuali forme invalidanti in conseguenza del virus della pandemia.

Il quarto comma, in attuazione di quanto stabilito dal comma 13 lettera c/bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione con modifiche del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95), senza risorse aggiuntive a carico del bilancio dello Stato, permetterebbe di predisporre uno studio mirato alla individuazione di nuovi modelli di assistenza che consentano di evitare l'insorgenza di malattie invalidanti con effettivi risparmi sulla sanità pubblica ed al contempo permetterebbe di attivare cicli di terapie termali la cui utilizzazione servirebbe, anche, a sostenere il lavoro all'interno delle strutture termali interessate dal progetto con ricadute economiche positive sui territori termali.

In considerazione delle valutazioni scientifico-sanitarie riguardo la pandemia da COVID-19, il quinto comma porterebbe beneficio ai lavoratori maggiormente esposti al rischio COVID-19 in quanto impegnati in lavori che li espongono a fattori di indebolimento delle vie respiratorie e del fisico in generale.

NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

<<Articolo 52 bis

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva>>.

RELAZIONE

il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso in modo significativo l'obbligo di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata, prevedendone l'applicazione se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In considerazione delle particolari caratteristiche del

Il patrimonio delle imprese turistico ricettive, può facilmente eccedere tali limiti, anche in presenza di attività con fatturati esigui. Pertanto, si propone che – ai fini di cui trattasi – gli immobili strumentali non vengano considerato nell'attivo patrimoniale.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ESTENSIONE DEL RICORSO

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

<<Articolo 68-bis

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2>>.

RELAZIONE

In considerazione del perdurare dello stato di crisi del settore turismo, originato dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di accompagnare la ripresa delle attività del settore l'emendamento dispone l'estensione per un massimo di ulteriori sei mesi dell'integrazione salariale ordinaria per le imprese del turismo.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA – ESTENSIONE DEL RICORSO

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

<<Articolo 70-bis

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2>>.

RELAZIONE

In considerazione del perdurare dello stato di crisi del settore turismo, originato dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di accompagnare la ripresa delle attività del settore l'emendamento dispone l'estensione per un massimo di ulteriori sei mesi dell'integrazione salariale in deroga per le imprese del turismo.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN VIGENZA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

<<Articolo 80-bis

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali>>.

RELAZIONE

Al fine di evitare di porre sulle imprese un onere economico incongruo, l'emendamento chiarisce che, in caso di impossibilità di ricorso a forme di integrazione salariale, per i periodi antecedenti al 17 agosto 2020, per i quali vige il divieto di licenziamento, i datori di lavoro potranno sospendere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, senza diritto alla retribuzione e senza maturazione degli istituti di legge e contrattuali.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

All'articolo 84, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.>>

RELAZIONE

L'emendamento è volto a chiarire che l'indennità per lavoro stagionale compete anche ai lavoratori assunti per intensificazione stagionale di attività in seno ad aziende attive lungo tutto il corso dell'anno.

La precisazione si rende necessaria in quanto l'interpretazione restrittiva sin qui adottata dall'INPS determina una ingiusta discriminazione, danneggiando un'ampia platea di lavoratori.

Alla data del 25 maggio, su 430mila domande presentate, ne sono state accolte circa 180mila. Le domande respinte o in istruttoria sono circa 250.000.

CONTRATTI A TERMINE – RINNOVO E PROROGA

All'articolo 93, le parole << è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020,>> sono sostituite dalle seguenti:

<<la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021>>.

RELAZIONE

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire la creazione di nuova occupazione, contenendo parallelamente il ricorso all'integrazione salariale, l'emendamento intende favorire, in via temporanea, l'instaurazione, la proroga e/o il rinnovo di contratti a tempo determinato.

La data di scadenza attualmente prevista (30 agosto) non è coerente con le esigenze del settore turismo. Si propone pertanto di prorogare la durata della norma, comprendendo nel campo di applicazione tutti i contratti stipulati entro il 10 gennaio 2021, cioè la conclusione del periodo di festività natalizie.

CONTRATTI A TERMINE – ESCLUSIONI – ESECUZIONE DI SPECIALI SERVIZI NEL SETTORE DEL TURISMO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

Articolo 93-bis

All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole <<tre giorni>> sono sostituite con le seguenti: <<dodici giorni>>.

RELAZIONE

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire la creazione di nuova occupazione, contenendo parallelamente il ricorso all'integrazione salariale, l'emendamento è volto a estendere la possibilità di ricorso alle prestazioni di lavoro extra così come disciplinate dalla contrattazione collettiva del settore turismo.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate.

LAVORATORI CON DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE – ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

<<Articolo 93-bis

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: “Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico” sono aggiunte le seguenti: “e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato”>>.

RELAZIONE

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire la creazione di nuova occupazione, contenendo nel contempo il ricorso all'integrazione salariale, l'emendamento risolve i profili di problematicità interpretativa delle disposizioni in materia di contribuzione addizionale stabilendo che queste non trovano applicazione nel caso di successive riassunzioni del medesimo lavoratore in forza all'esercizio di un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

I maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono valutati in 5 milioni di euro in ragione d'anno.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

<<Articolo 93-bis

All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

“a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;”>>.

RELAZIONE

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire la creazione di nuova occupazione, contenendo nel contempo il ricorso all'integrazione salariale, l'emendamento si propone di estendere la platea dei soggetti che possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, accrescendo la capacità dell'istituto di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate.

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI (IMPRESE TURISTICO RICETTIVE)

Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

<<Articolo 93 bis

(incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.>>

RELAZIONE

La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione dei lavoratori stagionali e alla riammissione in servizio del personale attualmente in cassa integrazione.

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, si realizza un'importante "leva economica", in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non verrebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore.

A garanzia dell'invarianza del costo è inoltre esplicitamente previsto che lo sgravio non spetti nei casi in cui il lavoratore venga eventualmente ammesso a fruire del trattamento di integrazione salariale.

Il costo teorico della misura per l'anno 2020 è stimato in euro 170 milioni.

Il calcolo è basato sull'ipotesi che - durante la stagione estiva 2020 - venga assunto il 50% dei lavoratori che hanno lavorato nel 2018 presso strutture turistico ricettive.

In realtà, la misura è destinata ad avere un impatto finanziario neutro, in quanto dal costo dello sgravio devono essere detratte le indennità che INPS dovrebbe corrispondere ai lavoratori se non venissero riassunti.

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI (SETTORE TURISMO)

Dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

<<Articolo 93-bis

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50% degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.
2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimis">>.

RELAZIONE

A causa del drastico crollo dei fatturati delle imprese del settore, anche al fine di favorire una ripresa delle attività economiche che possa impattare in maniera considerevole sul cuneo fiscale a carico delle imprese, si propone una riduzione del 50% degli oneri connessi, al fine di mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali di fatto esistenti, nonché di preservare le professionalità presenti nel settore necessarie a mantenere elevata la qualità del servizio offerto e la competitività delle imprese stesse.

Inoltre, si evidenzia che tale intervento consentirebbe di preservare il reddito dei dipendenti, già messo a dura prova dal necessario ricorso alla cassa integrazione da parte delle imprese in questi mesi, evidenziando, inoltre, che tale misura mitigherebbe le minori entrate fiscali derivanti dalla contrazione della domanda interna preservando la propensione al consumo dei lavoratori dipendenti del settore.

L'intervento prevede un costo totale pari a euro 1.887.836.089

La stima è realizzata in base ai dati raccolti dall'Osservatorio del turismo – Fipe/Federalberghi - (costruito su dati INPS annualità 2018) si considera una base di riferimento di 1.242.087 lavoratori dipendenti.

Sono state considerate inoltre le seguenti basi di calcolo al fine di calcolare l'ammontare complessivo di uno sgravio contributivo (INPS) pari al 50% per 12 mesi:

retribuzione mensile media del settore - 1.164 €

contributo su retribuzione mensile media - 343 €

Si considera una rimodulazione della base di riferimento del personale dipendente in virtù della inevitabile contrazione delle assunzioni a termine (calcolo per il 100% dei rapporti a tempo indeterminato ed una previsione della stipula del 30% dei contratti a termine e del 60% dei rapporti di lavoro stagionali)

LAVORO INTERMITTENTE – CUMULABILITÀ DEL REDDITO CON LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO

Dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

Articolo 93-bis

All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

<<3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente>>.

RELAZIONE

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire la creazione di nuova occupazione, l'emendamento è volto a consentire che un lavoratore disoccupato o percettore di prestazioni integrative del salario possa essere impiegato con contratto di lavoro intermittente senza subire decurtazioni delle indennità percepite.

Le disposizioni attualmente vigenti limitano tale possibilità, determinando per un verso difficoltà di reperimento del personale da parte dei datori di lavoro e dall'altro il ricorso a prestazioni di lavoro non dichiarate.

Per ovviare a tali inconvenienti, si propone di stabilire che, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di lavoro accessorio, i redditi da lavoro intermittente siano cumulabili con la NASpI o con le indennità previste a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.

AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI – LEGGE 388 DEL 2000

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

<<119 bis

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80% degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per

l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

RELAZIONE

La misura, di particolare importanza per il settore turistico e termale, si propone di incentivare i processi di ammodernamento e riqualificazione, anche in ottica post emergenza pandemia, di strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale.

BONUS FACCIATE – CAMPO DI APPLICAZIONE

Dopo l'articolo 119, è inserito il seguente:

<<119 bis

Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968>>.

RELAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere il bonus facciate anche agli immobili delle imprese turistico ricettive che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968.

La misura si rende necessaria, in particolare, per le zone turistiche localizzate al di fuori dei centri storici, in specie nelle località marine e montane.

BONUS FACCIATE – PERIODO DI APPLICAZIONE

Dopo l'articolo 119, è inserito il seguente:

<<119 bis

Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021>>.

RELAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere la possibilità di usufruire del bonus facciate anche per l'anno 2021, in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria ha impedito alle imprese di programmare e avviare i lavori per molti mesi dell'anno in corso.

ESTENSIONE INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

All'articolo 119, comma 9, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

<<e) dalle imprese turistico ricettive.>>

RELAZIONE

La disposizione in esame prevede per le persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni, un incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi concernenti l'efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico, l'installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della norma, includendo anche le imprese turistico ricettive che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

All'articolo 120, comma 2, il primo periodo è sostituito dal presente:

<<Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.>>

RELAZIONE

Si propone di estendere la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche negli anni successivi al 2021 e di consentirne la compensazione anche con i debiti relativi ai tributi locali.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

All'articolo 125, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

<< Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.>>

RELAZIONE

Si propone di estendere la possibilità di utilizzare il credito di imposta anche negli anni successivi al periodo di imposta di sostenimento della spesa e di consentirne la compensazione anche con i debiti relativi ai tributi locali.

PROROGA TERMINE VERSAMENTO IRES

All'articolo 127, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<comma 2

Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.>>

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a differire a settembre anche l'Ires, attraverso il meccanismo già previsto per IVA, contributi e ritenute dipendenti. In una situazione di emergenza dove il fatturato soffre, l'imperativo dovrebbe essere rinviare le tasse.

PROROGA TERMINI PER I COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

<<127 bis

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2022".

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio 2022".

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2022" e le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2022">>.

RELAZIONE

La sopraggiunta emergenza causata dal Coronavirus, la successiva chiusura di tutte le attività produttive del territorio del cratere, la impossibilità di ripresa delle stesse per la stagione 2020, pongono le imprese turistico ricettive dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici dello scorso 21 agosto 2017, nella impossibilità di onorare i debiti causati dallo slittamento dei termini.

Con le proposte emendative si propone di posticipare ulteriormente il termine del rimborso dei debiti maturati durante il periodo di sospensione fissato dalle sopracitate norme e di sostituirlo con il nuovo maggior termine decorrente almeno a partire dal 1° luglio 2022.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Dopo l'articolo 176, è inserito il seguente:

<<Articolo 176 bis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera>>.

RELAZIONE

La norma fornisce dei criteri interpretativi, per individuare i casi in cui l'attività si presume in ogni caso svolta a titolo imprenditoriale.

La linea di confine primaria è segnata dalla distinzione tra le attività di locazione di tipo classico e gli alloggi che vengono commercializzati per periodi di durata brevissima (inferiori a sette notti / otto giorni) e quindi con una modalità operativa del tutto identica a quella degli alberghi e degli affittacamere.

Si evidenzia che tale precisazione concerne unicamente gli alloggi che vengono commercializzati per periodi di durata brevissima (inferiore a 8 giorni), mentre non incide sull'attività di locazione di tipo classico, anche se svolta a fini turistici, come ad esempio avviene per gli appartamenti dati in locazione per due o più settimane.

Viene inoltre precisato che la fornitura di determinati servizi, tipici della ricettività alberghiera, implica l'insorgere di una prestazione di tipo alberghiero.

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate.

TAX CREDIT VACANZE

All'articolo 176, comma 1, sostituire le parole "40.000" con "50.000"

All'articolo 176, comma 1, dopo le parole "dagli agriturismo e dai bed & breakfast" aggiungere "esercitati in forma imprenditoriale e"

All'articolo 176, comma 3, lettera a), dopo le parole "da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast" aggiungere "esercitati in forma imprenditoriale"

All'articolo 176, comma 3, lettera c), prima delle parole "agenzie di viaggio e tour operator", inserire le parole "consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi"

All'articolo 176, comma 4, sostituire le parole "dell'80 per cento" con "dell'85 per cento"

All'articolo 176, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

<<5bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021>>.

RELAZIONE

Le proposte emendative sono finalizzate a:

- aumentare il reddito ISEE di riferimento (almeno a 50.000 euro)
- precisare che le attività extralberghiere (agriturismo e bed and breakfast) accedono allo strumento solo se hanno carattere imprenditoriale (comma 1 e comma 3)
- a consentire che le centrali di prenotazione collettive alle quali gli alberghi aderiscono possano intervenire nel pagamento del servizio
- consentire di detrarre più del 100% (come per l'ecobonus), in modo che ci sia spazio per compensare il lavoro del cessionario: è da ritenere infatti che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, così come ogni altro soggetto coinvolto nella cessione, richiedano un corrispettivo per il servizio prestato;
- differire a dicembre il versamento dell'IRES, con un meccanismo analogo a quello già previsto per IVA, contributi e ritenute, al fine di creare la provvista necessaria per usufruire del credito

d'imposta, che altrimenti avrebbe capienza ridotta, a causa della contrazione del giro d'affari e dei conseguenti effetti sulle varie imposte da versare per l'anno 2020;

- consentire la compensazione entro il 31 dicembre 2021.

ESENZIONE DELLA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER IL SETTORE TURISTICO

All'articolo 177, comma 1, dopo le parole <<prima rata>>, aggiungere le seguenti:

<<e la seconda rata>>.

RELAZIONE

In merito a quanto previsto dall'articolo 177 in materia di esenzione dalla prima rata IMU relativa all'anno 2020 con scadenza 16 giugno, si chiede di estendere tale esenzione anche alla seconda rata a saldo, la cui scadenza è prevista per il prossimo 16 dicembre 2020.

ESENZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IL SETTORE TURISTICO

All'articolo 177, comma 1, lettera b):

- eliminare le parole da "a condizione" fino a "esercitate";
- aggiungere il seguente periodo: <<Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.>>

RELAZIONE

La proposta mira a correggere un effetto negativo, probabilmente non voluto, derivante dall'aver limitato l'applicazione dello sgravio IMU ai casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della struttura ricettiva.

La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui - come frequentemente accade - proprietà dell'immobile e gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione. Inoltre, la prevalenza nel settore di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

Va inoltre considerato il caso dell'albergatore che non riesce a pagare l'affitto, a causa della situazione di mercato in atto, in cui il proprietario dell'immobile si ritrova senza reddito e senza sgravio IMU.

Si ritiene che la soluzione più semplice risieda nel riconoscere lo sgravio a tutti gli immobili turistico ricettivi, prevedendo - per i casi in cui l'imposta non è pagata dal gestore - che il beneficiario sia obbligato a traslare il vantaggio sul gestore stesso, rinegoziando il contenuto del contratto.

PROMOZIONE TURISTICA

Al comma 1 dell'articolo 179, alla lettera a), dopo le parole <<amministratore delegato>> sono inserite le parole <<sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative>>.

RELAZIONE

La proposta è volta a coinvolgere nel processo di formazione della governance dell'Agenzia Nazionale di Promozione Turistica le rappresentanze delle imprese, che sono state inspiegabilmente escluse.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

All'articolo 180, comma 3,

- nel primo periodo, sopprimere le parole <<della presentazione della dichiarazione,>>
- sopprimere il secondo e terzo periodo.

RELAZIONE

È stato introdotto a carico dei gestori delle strutture ricettive l'obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale, che si aggiunge agli obblighi di rendicontazione periodici previsti dai regolamenti comunali. Inoltre, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto, sanzione che si aggiunge alla sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Con l'emendamento si elimina l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale, con le relative sanzioni, in considerazione del fatto che i gestori hanno già l'obbligo, sanzionato, di rendicontare gli incassi al comune, e che l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta è già pesantemente sanzionato.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

All'articolo 181, comma 1, dopo le parole "della legge 25 agosto 1991, n. 287," aggiungere

<<e le imprese turistico ricettive.>>

RELAZIONE

La proposta emendativa chiarisce esplicitamente che la disposizione di cui all'articolo 181 si applica anche alle imprese turistico ricettive, in quanto le esigenze sono le medesime e identiche sono le restrizioni che sono state poste allo svolgimento dell'attività di ristorazione interna agli alberghi.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

<<181 bis

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande – del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, è soppressa la lettera “b”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande – del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati”>>.

RELAZIONE

La proposta tende a consentire alle aziende alberghiere già fornite al proprio interno di bar o ristorante, regolarmente autorizzato, di somministrare alimenti e bevande al pubblico, anziché alle sole persone alloggiate, senza richiedere ulteriori autorizzazioni.

Non è infatti giustificata la richiesta di una ulteriore autorizzazione o segnalazione per effettuare la stessa attività già autorizzata, se pure ad un pubblico più ampio. Se il Sindaco ha dichiarato la zona soggetta a tutela, per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, non è sufficiente una ulteriore SCIA rispetto a quella necessaria per l'attività alberghiera, ma occorre invece una vera autorizzazione.

Si fa presente che le leggi regionali obbligano le strutture ricettive alberghiere a fornire la prima colazione (tranne per le categorie più basse), e, per le categorie superiori, anche ad avere il ristorante. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita però solo alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, senza che vi sia la possibilità di ottimizzare l'investimento aprendo il servizio ad un pubblico più ampio.

Le aziende alberghiere devono adempiere alle stesse prescrizioni in materia di salute e sicurezza delle aziende della ristorazione. La cucina e le relative sale devono avere i requisiti prescritti dalle normative igienico sanitarie e di sicurezza, deve essere predisposto il piano di autocontrollo HACCP ed il personale deve essere adeguatamente formato.

È in ogni caso assicurata la completa sorvegliabilità dei locali dell'albergo adibiti alla somministrazione, sia se si tratti di somministrazione ad una cerchia limitata di persone, sia se si tratti di somministrazione al pubblico. Il Decreto n. 564 del 1992, all'art. 1 comma 1, stabilisce che i locali adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbano avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la

sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita. L'art. 1 comma 2 stabilisce inoltre che le porte o altri ingressi debbano consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possano essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. Generalmente i ristoranti e bar annessi agli alberghi sono accessibili anche (a volte esclusivamente) dalla hall o da altri spazi comuni dell'albergo, ovvero da pertinenze dell'albergo stesso (quali giardini o piazzali più o meno recintati). Tali aree dell'albergo sono luoghi aperti al pubblico, e sono equivalenti agli accessi diretti dalla strada.

L'albergo, infatti, al pari del ristorante, è un "esercizio pubblico" (TULPS, Capo II "Degli esercizi pubblici", articolo 86), e la SCIA inviata al Comune per esercitare l'attività alberghiera equivale a tutti gli effetti alla autorizzazione di polizia cui all'articolo 86 del TULPS (articolo 152, comma 2, del regolamento TULPS).

Agli alberghi, inoltre, si applica il disposto dell'articolo 16 TULPS: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità."

La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE CON ASPORTO O CONSEGNA A DOMICILIO

All'articolo 182, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande – del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati”>>.

RELAZIONE

La proposta tende a consentire alle aziende alberghiere già fornite al proprio interno di bar o ristorante per la somministrazione agli alloggiati, regolarmente autorizzato, di poter effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico con asporto o consegna a domicilio. Non è infatti giustificata la richiesta di una ulteriore autorizzazione o segnalazione per effettuare la stessa attività già autorizzata, se pure ad un pubblico più ampio.

PREVENZIONE INCENDI

Dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

<<182 bis

All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021>>.

RELAZIONE

In considerazione delle condizioni di incertezza collegate al protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, le imprese turistico ricettive (e i professionisti che le assistono) non sono in condizione di rispettare il termine (30 giugno 2020 o 31 dicembre 2020, a seconda dei casi) previsto per la presentazione della SCIA concernente la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi. Inoltre, l'impatto che l'epidemia ha determinato sui conti aziendali, destinato a protrarsi per tutta la stagione 2020, priverà le imprese delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Si propone pertanto di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA parziale ed al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori, definendo lo stesso termine per tutto il territorio nazionale (attualmente, per alcuni territori il termine finale è al 31 dicembre 2021, per altri – colpiti dalle calamità degli anni scorsi – è al 30 giugno 2022). Parallelamente, si propone di prorogare al 31 dicembre 2021 l'analogo termine relativo ai rifugi alpini.

Si sottolinea che la proroga è riferita unicamente alle aziende che già soddisfino un insieme minimo di requisiti di sicurezza.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

MISURE PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

All'articolo 232, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.>>

RELAZIONE

La norma mira a favorire l'utilizzo delle strutture alberghiere ai fini dello svolgimento delle attività didattiche degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università. In tal modo, distribuendo gli studenti che dovranno riprendere l'attività didattica, tra coloro che ritorneranno nei propri plessi scolastici e coloro che potranno seguire le lezioni nelle strutture alberghiere, sarà possibile attuare forme di distanziamento interpersonale con maggiore efficacia.

CAMBIO DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI ALBERGHIERI DELLE ISOLE MINORI

All'articolo 182, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2 bis. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.>>

RELAZIONE

La proposta mira a semplificare la variazione della destinazione catastale da D2 ad A e viceversa senza aumento volumetria. La finalità è quella di agevolare le aziende che non hanno più una economicità e dare la possibilità ad aziende piccole di aumentare la capacità ricettiva e di servizi (senza aumento di nuovo suolo né di incremento di volumetria di fabbricati).